IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LXII - Serie V - Vol. IX - Fascicolo IV - Aprile 1937

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Enciclica "Mit brennender sorge" sulla situazione della Chiesa cattolica nel Reich germanico.

Con viva ansia e con stupore sempre crescente veniamo osservando da lungo tempo la via dolorosa della Chiesa e il progressivo acuirsi dell'oppressione dei fedeli ad essa rimasti devoti nello spirito e nell'opera; e tutto ciò in quella terra e in mezzo a quel popolo, a cui San Bonifacio portò un giorno il luminoso e lieto messaggio di Cristo e del Regno di Dio.

Tale Nostra ansia non è stata alleviata dalle relazioni che i Reverendissimi Rappresentanti dell'Episcopato, conforme al loro dovere, Ci fecero secondo verità, visitandoCi durante la Nostra infermità. Accanto a molte notizie che Ci furono di consolazione e conforto sulla lotta sostenuta dai loro fedeli a causa della religione, non poterono, nonostante l'amore al loro popolo e alla loro patria e la cura di esprimere un giudizio ben ponderato, passare sotto silenzio innumerevoli altri avvenimenti tristi e riprovevoli. Quando Noi udimmo le loro relazioni, con profonda gratitudine verso Dio, potemmo esclamare con l'Apostolo dell'amore: « Non ho gioia più grande di quanto sento: i miei figli camminano nella verità » (*III Giov.*, 4). Ma la franchezza che si addice alla grave responsabilità del Nostro ministero Apostolico, e la decisione di presentare davanti a Voi e all'intero mondo cristiano la realtà in tutta la sua crudezza esigono anche che aggiungiamo: Non abbiamo maggiore ansia nè più crudele afflizione pastorale di quando sentiamo: molti abbandonano il cammino della verità (cfr. *II Petr.*, 2, 2).

I. – Il Concordato.

Quando Noi, Venerabili Fratelli, nell'estate del 1933, a richiesta del governo del Reich, accettammo di riprendere le trattative per un Concordato, in base ad un progetto, elaborato già vari anni prima,

e addivenimmo così ad un solenne accordo, che riuscì di soddisfazione a Voi tutti, fummo mossi dalla doverosa sollecitudine di tutelare la libertà della missione salvifica della Chiesa in Germania e di assicurare la salute delle anime ad essa affidate, e in pari tempo dal sincero desiderio di rendere un servizio d'interesse capitale al pacifico sviluppo e al benessere del popolo tedesco.

Nonostante molte e gravi preoccupazioni, pervenimmo allora, non senza sforzo, alla determinazione di non negare il Nostro consenso. Volevamo risparmiare ai Nostri fedeli, ai Nostri figli e alle Nostre figlie della Germania, secondo le umane possibilità, le tensioni e le tribolazioni, che, in caso contrario, si sarebbero dovute con certezza aspettare, date le condizioni dei tempi. E volevamo dimostrare col fatto a tutti che Noi, cercando solo Cristo e ciò che appartiene a Cristo, non rifiutiamo ad alcuno, se egli stesso non la respinga, la mano pacifica della Madre Chiesa.

Se l'albero di pace, da Noi piantato in terra tedesca con puro intento, non ha prodotto i frutti, da Noi bramati nell'interesse del vostro popolo, non ci sarà alcuno nel mondo intero, che abbia occhi per vedere e orecchi per sentire, il quale potrà dire ancor oggi la colpa essere della Chiesa e del suo Capo Supremo. L'esperienza degli anni trascorsi mette in luce le responsabilità, e svela macchinazioni, che già dal principio non si proposero altro scopo se non una lotta fino all'annientamento. Nei solchi, in cui Ci eravamo sforzati di gettare la semenza della vera pace, altri sparsero — come l'*inimicus homo* nella Sacra Scrittura (Matt., 13, 25) — la zizzania della sfiducia, della discordia, dell'odio, della diffamazione, di un'avversione profonda, occulta e palese, contro Cristo e la sua Chiesa, scatenando una lotta che si alimentò in mille fonti diverse, e si servì di tutti i mezzi. Su di essi e solamente su di essi, e sui loro protettori, occulti o palesi, ricade la responsabilità, se all'orizzonte della Germania apparisce non l'arcobaleno della pace, ma il nembo minaccioso delle dissolvitrici lotte religiose.

Venerabili Fratelli, Noi non Ci siamo stancati di far presente ai reggitori, responsabili delle sorti della vostra nazione, le conseguenze, che sarebbero necessariamente derivate dalla tolleranza, o peggio ancora dal favoreggiamento di quelle correnti. Abbiamo fatto di tutto per difendere la santità della parola solennemente data, la inviolabilità degli obblighi volontariamente contratti, contro teorie e pratiche, le quali, se ufficialmente ammesse, avrebbero dovuto spegnere ogni fiducia e svalutare intrinsecamente ogni parola data anche per l'avvenire. Se verrà il momento di esporre agli occhi del mondo questi nostri sforzi, tutti i ben pensanti sapranno dove son da cer-

carsi i tutori della pace e dove i suoi perturbatori. Chiunque abbia conservato nel suo animo un residuo di amore per la verità, e nel suo cuore anche un'ombra del senso di giustizia, dovrà ammettere che negli anni difficili e gravi di vicende, susseguitisi al Concordato, ciascuna delle Nostre parole e delle Nostre azioni ebbe per norma la fedeltà agli accordi sanciti. Ma dovrà anche riconoscere, con stupore e con intima ripulsa, come dall'altra parte si sia eretto a norma ordinaria lo svisare arbitrariamente i patti, l'eluderli, lo svuotarli e finalmente il violarli più o meno apertamente.

La moderazione, da Noi finora mostrata, nonostante tutto ciò, non Ci è stata suggerita da calcoli di interessi terreni nè tanto meno da debolezza, ma semplicemente dalla volontà di non strappare, insieme con la zizzania, anche qualche buona pianta; dalla decisione di non pronunziare pubblicamente un giudizio, prima che gli animi fossero maturi per riconoscerne l'ineluttabilità; dalla determinazione di non negare definitivamente la fedeltà di altri alla parola data, prima che il duro linguaggio della realtà avesse strappati i veli, con cui si è saputo e si cerca anche adesso mascherare, secondo un piano prestabilito, l'attacco contro la Chiesa. Anche oggi, che la lotta aperta contro le scuole professionali, tutelate dal Concordato, e l'annientamento della libertà di voto per coloro che hanno diritto all'educazione cattolica, manifestano, in un campo particolarmente vitale per la Chiesa, la tragica serietà della situazione, e una non mai vista pressione spirituale dei fedeli, la sollecitudine paterna per il bene delle anime Ci consiglia di non lasciare senza considerazione le prospettive, per quanto scarse, che possano ancora sussistere, di un ritorno alla fedeltà dei patti e ad una intesa permessa dalla Nostra coscienza.

Seguendo le preghiere dei Reverendissimi Membri dell'Episcopato non Ci stancheremo anche nel futuro di difendere il diritto leso presso i reggitori del vostro popolo, — incuranti del successo o dell'insuccesso del momento — ubbidienti solo alla Nostra coscienza e al Nostro Ministero Pastorale, e non cesseremo di opporCi ad una mentalità, che cerca, con aperta o occulta violenza, di soffocare il diritto, autenticato da documenti.

Lo scopo però della presente lettera, o Venerabili Fratelli, è un altro. Come voi Ci avete visitato amabilmente durante la Nostra infermità, così Noi ci rivolgiamo oggi a voi e, per mezzo vostro, ai fedeli cattolici della Germania, i quali, come tutti i figli sofferenti e perseguitati, stanno molto vicini al cuore del Padre Comune. In questa ora, in cui la loro fede viene provata, come vero oro, nel fuoco della tribolazione e della persecuzione, insidiosa o aperta, ed

essi sono accerchiati da mille forme di organizzata compressione della libertà religiosa, in cui l'impossibilità di aver informazioni, conformi a verità, e di difendersi con mezzi normali molto li opprime, hanno un doppio diritto ad una parola di verità e d'incoraggiamento morale da parte di Colui, al cui primo predecessore il Salvatore diresse quella parola densa di significato: «Io ho pregato per te, affinchè la tua fede non vacilli, e tu a tua volta corrobora i tuoi fratelli» (Luc., 22, 32).

II. – Genuina fede in Dio.

E anzitutto, Venerabili Fratelli, abbiate cura che la fede in Dio, primo e insostituibile fondamento di ogni religione, rimanga pura e integra nelle regioni tedesche. Non si può considerare come credente in Dio colui che usa il nome Dio rettoricamente, ma solo colui che unisce a questa venerata parola una vera e degna nozione di Dio.

Chi con indeterminatezza panteistica identifica Dio con l'universo, materializzando Dio nel mondo e deificando il mondo in Dio, non appartiene ai veri credenti.

Nè è tale chi, seguendo una sedicente concezione prescristiana dell'antico germanesimo, pone in luogo del Dio personale il fato tetro e impersonale, rinnegando la sapienza divina e la sua provvidenza, la quale «con forza e dolcezza domina da un'estremità all'altra del mondo» (*Sap.*, 8, 1), e tutto dirige a buon fine. Un simile uomo non può pretendere di essere annoverato fra i veri credenti.

Se la razza o il popolo, se lo Stato o una sua determinata forma, se i rappresentanti del potere statale o altri elementi fondamentali della società umana hanno nell'ordine naturale un posto essenziale e degno di rispetto; chi peraltro li distacca da questa scala di valori terreni, elevandoli a suprema norma di tutto, anche dei valori religiosi, e divinizzandoli con culto idolatrico, perverte e falsifica l'ordine, da Dio creato e imposto, ed è lontano dalla vera fede in Dio e da una concezione della vita ad essa conforme.

Rivolgete, o Venerabili Fratelli, l'attenzione all'abuso crescente, che si manifesta in parole e per iscritto, di adoperare il tre volte santo nome di Dio quale etichetta vuota di senso per un prodotto più o meno arbitrario di ricerca o aspirazione umana, e adoperatevi che tale aberrazione incontri tra i vostri fedeli la vigile ripulsa che merita. Il nostro Dio è il Dio personale, trascendente, onnipotente, infinitamente perfetto, uno nella trinità delle persone e trino nell'unità della essenza divina, creatore dell'universo, signore, re e

ultimo fine della storia del mondo, il quale non ammette nè può ammettere altre divinità accanto a sè.

Questo Dio ha dato i suoi comandamenti in maniera sovrana, comandamenti indipendenti da tempo e spazio, da regione e razza. Come il sole di Dio splende indistintamente su tutto il genere umano, così la sua legge non conosce privilegi nè eccezioni. Governanti e governati, coronati e non coronati, grandi e piccoli, ricchi e poveri dipendono ugualmente dalla sua parola. Dalla totaltà dei suoi diritti di Creatore promana essenzialmente la sua esigenza ad un'ubbidienza assoluta da parte degli individui e di qualsiasi società. E tale esigenza all'ubbidienza si estende a tutte le sfere della vita, nelle quali questioni morali richiedono l'accordo con la legge divina e con ciò stesso l'armonizzazione dei mutevoli ordinamenti umani col complesso degli immutabili ordinamenti divini.

Solamente spiriti superficiali possono cadere nell'errore di parlare di un Dio nazionale, di una religione nazionale, e intraprendere il folle tentativo di imprigionare nei limiti di un solo popolo, nella ristrettezza etnica di una sola razza, Dio, Creatore del mondo, re e legislatore dei popoli, davanti alla cui grandezza le nazioni sono piccole come gocce in un catino d'acqua (Isaia, 40, 15).

I Vescovi della Chiesa di Cristo « preposti a quelle cose che riguardano Dio » (*Ebr.*, 5, 1) devono invigilare perchè non si affermino tra i fedeli tali perniciosi errori, ai quali sogliono tener dietro pratiche ancora più perniciose. Appartiene al loro sacro ministero di fare tutto il possibile, affinchè i comandamenti di Dio siano considerati e praticati quali obbligazioni inconcusse di una vita morale e ordinata, sia privata sia pubblica; i diritti della maestà divina, il nome e la parola di Dio non vengano profanati (Tito, 2, 5); le bestemmie contro Dio in parole, scritti, e immagini, numerosa talvolta come l'arena del mare, vengano ridotte al silenzio, e di fronte allo spirito caparbio e insidioso di coloro, che negano, oltraggiano e odiano Dio, non si illanguidisca mai la preghiera espiatrice dei fedeli, la quale sale ad ogni ora come incenso all'Altissimo, rattenendone la mano punitrice.

Noi ringraziamo, Venerabili Fratelli, Voi, i vostri sacerdoti e tutti i fedeli che nella difesa dei diritti della divina Maestà contro un provocante neopaganesimo, appoggiato purtroppo spesso da personalità influenti, avete adempiuto e adempite il vostro dovere di cristiani. Questo ringraziamento è particolarmente intimo e unito ad una riconoscente ammirazione per coloro i quali nel compimento di questo loro dovere si sono resi degni di sopportare per la causa di Dio sacrifici e dolori.

III. – Genuina fede in Gesù Cristo.

La fede in Dio non si manterrà a lungo andare pura e incontaminata se non si appoggerà nella fede in Gesù Cristo. « Nessuno conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui a cui il Figlio lo vuole rivelare » (Matt., 11, 27). « Questa è la vita eterna che essi riconoscano te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo » (Giov., 17, 3). A nessuno dunque è lecito dire: io credo in Dio e ciò è sufficiente per la mia religione. La parola del Salvatore non lascia posto a scappatoie di simil genere: « Chi rinnega il Figlio non ha neanche il Padre; chi riconosce il Figlio ha anche il Padre » (*I Giov.*, 2, 23).

In Gesù Cristo, incarnato Figlio di Dio, è apparsa la pienezza della rivelazione divina. « In varie maniere e in diverse forme Dio un giorno parlò ai padri per mezzo dei profeti. Nella pienezza dei tempi ha parlato a noi per mezzo del Figlio » (*Ebr.*, 1, 1, seg.). I libri santi dell'Antico Testamento sono tutti parola di Dio, parte organica della sua rivelazione. Conforme allo sviluppo graduale della rivelazione, su di essi si posa il crepuscolo del tempo che doveva preparare il pieno meriggio della redenzione. In alcune parti si narra dell'imperfezione umana, della sua debolezza e del peccato, come non può accadere diversamente, quando si tratta di libri di storia e di legislazione. Oltre a innumerevoli cose alte e nobili, essi parlano della tendenza superficiale e materiale, che appariva a varie riprese nel popolo dell'antico patto, depositario della rivelazione e delle promesse di Dio. Ma per ogni occhio, non accecato dal pregiudizio o dalla passione, non può che risplendere ancora più luminosamente, nonostante la debolezza umana, di cui parla la storia biblica, la luce divina del cammino della salvezza, che trionfa alla fine su tutte le debolezze e i peccati.

E proprio su questo sfondo, spesso cupo, la pedagogia della salute eterna si allarga in prospettive, le quali nello stesso tempo dirigono, ammoniscono, scuotono, sollevano e rendono felici. Solo cecità e caparbietà può far chiudere gli occhi davanti ai tesori di salutari insegnamenti, nascosti nell'Antico Testamento. Chi quindi vuole banditi dalla Chiesa e dalla scuola la storia biblica e i saggi insegnamenti, nascosti nell'Antico Testamento, bestemmia la parola di Dio, bestemmia il piano della salute dell'Onnipotente ed erige a giudice dei piani divini un angusto e ristretto pensar umano. Egli rinnega la fede in Gesù Cristo, apparso nella realtà della sua carne, il quale prese natura umana da un popolo, che doveva poi configgerlo in

croce. Non comprende nulla del dramma mondiale del Figlio di Dio, il quale oppose al misfatto dei suoi crocifissori, qual sommo sacerdote, l'azione divina della morte redentrice e fece così trovare all'Antico Testamento il suo compimento, la sua fine e la sua sublimazione nel Nuovo Testamento.

La rivelazione culminata nell'Evangelo di Gesù Cristo è definitiva e obbligatoria per sempre, non ammette appendici di origine umana e, ancora meno, succedanei o sostituzioni di « rivelazioni » arbitrarie, che alcuni banditori moderni vorrebbero far derivare dal così detto mito del sangue e della razza. Da che Cristo, l'Unto del Signore, ha compiuto l'opera di redenzione, infrangendo il dominio del peccato e meritandosi la grazia di diventare figli di Dio, da allora non è stato dato agli uomini alcun altro nome sotto il cielo, per diventare beati, se non il nome di Gesù (*Atti Ap.*, 4, 12). Anche se un uomo identifichi in sè ogni sapere, ogni potere e tutta la possanza materiale della terra, non può gettare fondamento diverso, da quello che Cristo ha gettato (*I Cor.*, 3, 11). Colui quindi che con sacrilego misconoscimento della diversità essenziale tra Dio e la creatura, tra l'Uomo-Dio e il semplice uomo, osasse di porre accanto a Cristo o ancora peggio, sopra di Lui o contro di Lui, un semplice mortale, fosse anche il più grande di tutti i tempi, sappia che è un profeta di chimere, a cui si applica spaventosamente la parola della Scrittura: « colui, che abita nel cielo, ride di loro » (*Salm.*, 2, 4).

IV. - Genuina fede nella Chiesa.

La fede in Gesù Cristo non resterà pura e incontaminata se non sarà sostenuta e difesa dalla fede nella Chiesa, colonna e fondamento della verità (*I Timot.*, 3, 15). Cristo stesso, Dio benedetto in eterno, ha innalzato questa colonna della fede; il suo comandamento di ascoltare la Chiesa (Matt., 18, 17) e di sentire, attraverso le parole e i comandamenti della Chiesa, le sue parole stesse e i suoi stessi comandamenti (Luc., 10, 16), vale per gli uomini di tutti i tempi e di tutte le regioni. La Chiesa, fondata dal Salvatore, è unica per tutti i popoli e per tutte le nazioni, e sotto la sua volta, la quale si inarca come il firmamento sull'universo intero, trovano posto e asilo tutti i popoli e tutte le lingue, e possono svolgersi tutte le proprietà, qualità, missioni e compiti, che sono stati assegnati da Dio creatore e salvatore, agli individui e alle società umane. L'amore materno della Chiesa è tanto largo da vedere nello sviluppo, conforme al volere di Dio, di tali peculiarità e compiti particolari piuttosto la ricchezza della varietà che il pericolo di

scissioni; gode dell'elevato livello spirituale degli individui e dei popoli, scorge con gioia e alterezza materna nelle loro genuine attuazioni frutti di educazione e di progresso, che benedice e promuove, ogni qualvolta lo può secondo verità. Ma sa pure che a questa libertà son segnati limiti dal comandamento della divina maestà, che ha voluto e fondato questa Chiesa come unità inseparabile nelle sue parti essenziali. Chi attenta a questa inscindibile unità toglie alla sposa di Cristo uno dei diademi, con cui Dio stesso l'ha coronata; sottomette l'edificio divino, che posa su fondamenta eterne, al riesame e alla trasformazione da parte di architetti, ai quali il Padre Celeste non ha concesso alcun potere.

La divina missione, che la Chiesa compie tra gli uomini, e deve compiere per mezzo di uomini, può essere dolorosamente oscurata dall'umano, talvolta troppo umano, che, in certi tempi, ripullula quasi zizzania in mezzo al grano del regno di Dio. Chi conosce la parola del Salvatore sopra gli scandali e coloro che li dànno, sa come la Chiesa e ciascun individuo deve giudicare su ciò che fu ed è peccato. Ma chi, fondandosi su questi lamentevoli contrasti tra fede e vita, tra parola e azione, tra il contegno esteriore e l'interno sentire di alcuni — e fossero anche molti — pone in oblìo, o coscientemente passa sotto silenzio, l'immenso capitale di genuino sforzo verso la virtù, lo spirito di sacrificio, l'amore fraterno, l'eroismo di santità in tanti membri della Chiesa, manifesta una cecità ingiusta e riprovevole. E quando poi si vede che quella rigida misura, con cui egli giudica la odiata Chiesa, viene messa da canto se si tratta di altre società, a lui vicine per sentimento o interesse, allora riesce evidente che, ostentandosi colpito nel suo presunto senso di purezza, si appalesa simile a coloro i quali, secondo la tagliente parola del Salvatore, osservano la pagliuzza nell'occhio del fratello, ma non scorgono la trave nel proprio. Altrettanto men pura è la intenzione di coloro i quali pongono a scopo della loro vocazione proprio quel che vi è di umano nella Chiesa, talvolta facendone persino un losco affare, e sebbene la potestà di colui che è insignito della dignità ecclesiastica, posando in Dio, non sia dipendente dalla sua elevatezza umana e morale, non vi è però epoca alcuna, nè individuo, nè società che non debba esaminarsi onestamente la coscienza, purificarsi inesorabilmente, rinnovarsi profondamente nel sentire e nell'operare. Nella Nostra Enciclica sopra il Sacerdozio, in quella sull'Azione Cattolica abbiamo con implorante insistenza attirata l'attenzione di tutti gli appartenenti alla Chiesa, e soprattutto degli Ecclesiastici, dei Religiosi e dei laici, i quali collaborano nell'apostolato, al sacro dovere di mettere fede e con-

dotta in quell'armonia richiesta dalla legge di Dio e domandata con instancabile insistenza dalla Chiesa. Anche oggi Noi ripetiamo con gravità profonda: non basta essere annoverati nella Chiesa di Cristo, bisogna essere in spirito e verità membri vivi di questa Chiesa. E tali sono solamente coloro che stanno nella grazia del Signore e continuamente camminano alla sua presenza, sia nell'innocenza sia nella penitenza sincera e operosa. Se l'Apostolo delle genti, « il vaso di elezione » teneva il suo corpo sotto la sferza della mortificazione affinchè, dopo aver predicato agli altri, non venisse egli stesso riprovato, può darsi forse per quelli, nelle cui mani è posta la custodia e l'incremento del regno di Dio, sia diversa da quella dell'intima unione dell'apostolato e della santificazione propria? Solo così si mostrerà agli uomini di oggi, e in prima linea agli oppositori della Chiesa, che il sale della terra e il lievito del Cristianesimo non è diventato inefficace, ma è potente e pronto a portare rinnovamento spirituale e ringiovanimento a coloro che sono nel dubbio e nell'errore, nell'indifferenza e nello smarrimento spirituale, nel rilassamento della fede e nella lontananza da Dio, di cui essi — l'ammettano o lo neghino — hanno più bisogno che mai. Una Cristianità, in cui tutti i membri vigilino su se stessi, che espella ogni tendenza a ciò che è puramente esteriore e mondano, si attenga seriamente ai comandamenti di Dio e della Chiesa, e si mantenga quindi nell'amore di Dio e nella solerte carità verso il prossimo, potrà e dovrà essere esempio e guida al mondo profondamente infermo, che cerca sostegno e direzione, se non si vuole che sopravvenga un immane disastro o un indescrivibile decadimento.

Ogni riforma genuina e duratura ha avuto propriamente origine dal santuario, da uomini infiammati e mossi dall'amore di Dio e del prossimo; i quali per la loro grande generosità nel rispondere ad ogni appello di Dio e nel metterlo in pratica anzitutto in se stessi, cresciuti in umiltà e con la sicurezza di chi è chiamato da Dio, hanno illuminato e rinnovato i loro tempi. Dove lo zelo di riforma non scaturì dalla pura sorgente dell'integrità personale, ma fu effetto dell'esplosione di impulsi passionali, invece di illuminare ottenebrò, invece di costruire distrusse, e fu sovente punto di partenza di errori ancora più funesti dei danni, a cui si volle o si pretese portare rimedio. Certamente lo spirito di Dio spira dove vuole (Giov., 3, 8), dalle pietre può suscitare gli esecutori dei suoi disegni (Matt., 3, 9; Luc., 3, 8), e sceglie gli strumenti della sua volontà secondo i suoi piani, non secondo quelli degli uomini. Ma Egli, che ha fondato la Chiesa e l'ha chiamata in vita nella Pentecoste, non spezza la struttura fondamentale della salutare istituzione, da Lui

stesso voluta. Chi è mosso dallo spirito di Dio ha perciò stesso un contegno esteriore ed interiore rispettoso verso la Chiesa, nobile frutto dell'albero della croce, dono dello Spirito nella Pentecoste al mondo bisognoso di guida.

Nelle vostre contrade, Venerabili Fratelli, si elevano voci in coro sempre più forte, che incitano ad uscire dalla Chiesa, e sorgono banditori, i quali per la loro posizione ufficiale, cercano di risvegliare l'impressione che tale distacco dalla Chiesa, e conseguentemente l'infedeltà verso Cristo Re, sia una testimonianza particolarmente persuasiva e meritoria della loro fedeltà al regime presente. Con pressioni, occulte e palesi, con intimidazioni, con prospettive di vantaggi economici, professionali, civili o d'altra specie, l'attaccamento alla fede dei cattolici, e specialmente di alcune classi di funzionari cattolici, viene sottoposto ad una violenza tanto illegale quanto inumana. Con commozione paterna Noi sentiamo e soffriamo profondamente con coloro che hanno pagato a sì caro prezzo il loro attaccamento a Cristo e alla Chiesa; ma si è ormai giunti a un tal punto, che è in giuoco il fine ultimo e più alto, la salvezza o la perdizione, e quindi unico cammino di salute per il credente resta la via di un generoso eroismo. Quando il tentatore o l'oppressore gli si accosterà con le insinuazioni traditrici di uscire dalla Chiesa — allora egli non potrà che contrapporgli, anche a prezzo dei più gravi sacrifici terreni, la parola del Salvatore: « Allontanati da me, o satana, perchè sta scritto: adorerai il Signore Dio tuo e a lui solo servirai » (Matt., 4, 10; Luc., 4, 8). Alla Chiesa invece rivolgerà queste parole: O tu, che sei madre mia fin dai giorni della prima fanciullezza, mio conforto in vita, mia avvocata in morte, si attacchi la lingua al mio palato, se io, cedendo a terrene lusinghe o minacce, dovessi tradire il mio voto battesimale. A coloro poi, i quali si lusingassero di potere conciliare con l'esterno abbandono della Chiesa la fedeltà interiore ad essa, sia di monito severo la parola del Salvatore: « Chi mi rinnega davanti agli uomini, lo rinnegherò davanti al Padre mio, che è nei cieli » (Luc., 12, 9).

V. – Genuina fede nel Primato.

La fede nella Chiesa non si manterrà pura e incontaminata se non sarà appoggiata nella fede al primato del Vescovo di Roma. Nello stesso momento in cui Pietro, prevenendo gli altri apostoli e discepoli, professò la sua fede in Cristo, figlio del Dio Vivente, l'annunzio della fondazione della sua Chiesa, dell'unica Chiesa, su Pietro, la roccia (Matt., 16, 18), fu la risposta di Cristo, che lo ricom-

pensò della sua fede e di averla professata. La fede in Cristo, nella Chiesa e nel Primato stanno perciò in un sacro legame di interdipendenza. Un'autorità genuina e legale è dappertutto un vincolo di unità e una sorgente di forza, un presidio contro lo sfaldamento e la disgregazione, una garanzia dell'avvenire. E ciò si verifica nel senso più alto e nobile, dove, come nel caso della Chiesa, a tale autorità venne promessa l'assistenza soprannaturale dello Spirito Santo e il suo appoggio invincibile. Se persone, che non sono neanche unite nella fede in Cristo, vi adescano e vi lusingano col fantasma di una « chiesa tedesca nazionale », sappiate ciò non essere altro se non un rinnegamento dell'unica Chiesa di Cristo, un'apostasia manifesta dal mandato di Cristo di evangelizzare tutto il mondo, che solo una Chiesa universale può attuare. Lo sviluppo storico di altre chiese nazionali, il loro irrigidimento spirituale, il loro soffocamento e asservimento da parte dei poteri laici mostrano la desolante sterilità, che colpisce con ineluttabile sicurezza il tralcio separatosi dal ceppo vitale della Chiesa. Colui che a questi erronei sviluppi fin da principio oppone il suo vigile e irremovibile *no,* rende un servizio non solo alla purezza della sua fede ma anche alla sanità e forza vitale del suo popolo.

VI. - Nessuna adulterazione di nozioni e termini sacri.

Venerabili Fratelli, abbiate un occhio particolarmente vigile, quando nozioni religiose vengono svuotate del loro contenuto genuino e applicate a significati profani.

Rivelazione in senso cristiano significa la parola di Dio agli uomini. Usare questo stesso termine per suggestioni provenienti dal sangue e dalla razza, per le irradiazioni della storia di un popolo è, in ogni caso, causare disorientamento. Tali false monete non meritano di passare nel tesoro linguistico di un fedele cristiano.

La fede consiste nel tener per vero ciò che Dio ha rivelato e mediante la Chiesa impone di credere: è « dimostrazione di cose che non si vedono » (*Ebr.,* 11, 1). La fiducia gioiosa e altera sull'avvenire del proprio popolo, cosa cara ad ognuno, significa ben altra cosa che la fede in senso religioso. L'usare l'una per l'altra, il volere sostituire l'una con l'altra e pretendere con ciò di essere riconosciuto come « credente » da un convinto cristiano, è un vuoto gioco di parole, una consapevole confusione di termini, o anche peggio.

L'immortalità in senso cristiano è la sopravvivenza dell'uomo dopo la morte terrena, come individuo personale, per l'eterna ricompensa o per l'eterno castigo. Chi con la parola immortalità non vuole

indicare altro che una sopravvivenza collettiva nella continuità del proprio popolo, per un avvenire di indeterminata durata in questo mondo, perverte e falsifica una delle verità fondamentali della fede cristiana, e scuote le fondamenta di qualsiasi concezione religiosa, la quale richiede un ordinamento morale universale. Chi non vuole essere cristiano dovrebbe almeno rinunziare a volere arricchire il lessico della sua miscredenza col patrimonio linguistico cristiano.

Il peccato originale è la colpa ereditaria, propria, sebbene non personale, di ciascuno dei figli di Adamo, che in lui hanno peccato (*Rom.*, 5, 12), perdita della grazia e, conseguentemente, della vita eterna, con la concupiscenza che ciascuno deve soffocare e domare per mezzo della grazia, della penitenza, della lotta e dello sforzo morale. La passione e morte del Figlio di Dio ha redento il mondo dal maledetto retaggio del peccato e della morte. La fede in queste verità, fatte oggi bersaglio del basso scherno dei nemici di Cristo nella vostra patria, appartiene all'inalienabile deposito della religione cristiana.

La croce di Cristo, anche se il suo solo nome sia diventato per molti follia e scandalo (*I Cor.*, 1, 23), resta per il cristiano il segno sacrosanto della redenzione, il vessillo di grandezza e di forza morale. Nella sua ombra viviamo, nel suo bacio moriamo; sul nostro sepolcro starà come annunziatrice della nostra fede, testimonio della nostra speranza, protesa verso la vita eterna.

L'umiltà nello spirito del Vangelo e la implorazione dell'aiuto di Dio si accordano bene con la propria dignità, con la fiducia in sè e coll'eroismo. La Chiesa di Cristo, che in tutti i tempi, fino a quelli a noi vicinissimi, conta più confessori e martiri eroici di qualsiasi altra società morale, non ha certo bisogno di ricevere da tali campi insegnamenti sul sentimento e l'azione eroica. Nel rappresentare stoltamente l'umiltà cristiana come avvilimento e meschinità, la ripugnante superbia di questi innovatori rende irrisoria soltanto se stessa.

Grazia in senso largo può chiamarsi ciò che proviene alla creatura dal Creatore. Grazia nel senso proprio cristiano della parola comprende però le gratificazioni soprannaturali dell'amore divino, la degnazione e l'opera per cui mezzo Dio eleva l'uomo a quella intima comunione della sua vita, che il Nuovo Testamento chiama figliolanza di Dio. « Vedete, quale grande amore il Padre ci ha mostrato: noi ci chiamiamo figliuoli di Dio, e siamo realmente tali » (*I Giov.*, 3, 1). Il ripudio di questa elevazione soprannaturale alla grazia a causa di una pretesa peculiarità del carattere tedesco è un errore, un'aperta dichiarazione di guerra ad una verità fondamen-

tale del Cristianesimo. L'equiparare la grazia soprannaturale coi doni della natura significa violentare il linguaggio, creato e santificato dalla religione. I pastori e i custodi del popolo di Dio faranno bene a opporsi a questo furto sacrilego e a questo lavorio di travisamento degli spiriti.

VII. - Dottrina e ordine morale.

Sulla fede in Dio genuina e pura si fonda la moralità del genere umano. Tutti i tentativi di staccare la dottrina dell'ordine morale dalla base granitica della fede, per ricostruirla sulla sabbia mobile di norme umane, portano, tosto a tardi, individui e nazioni al decadimento morale. Lo stolto che dice nel suo cuore: « non c'è Dio » si avvierà alla corruzione morale (*Salmo* 13, 1 e seg.). E questi stolti, che presumono di separare la morale dalla religione, sono oggi divenuti legione. Non si accorgono, o non vogliono accorgersi, che col bandire l'insegnamento confessionale, ossia chiaro e determinato, dalle scuole e dall'educazione, coll'impedirgli di contribuire alla formazione della società e della vita pubblica, si percorrono sentieri di impoverimento e di decadenza morale. Nessun potere coercitivo dello Stato, nessun ideale puramente terreno, per quanto grande e nobile, potrà sostituire a lungo andare i più profondi e decisivi stimoli, che provengono dalla fede in Dio e in Gesù Cristo. Se a chi è chiamato ai più ardui cimenti, al sacrificio del suo piccolo io in bene della comunità, si toglie il sostegno morale, che gli viene dall'eterno e dal divino, dalla fede elevante e consolatrice in Colui che premia ogni bene e punisce ogni male, allora il risultato finale per innumerevoli uomini non sarà l'adesione al dovere, ma piuttosto la diserzione. L'osservanza coscienziosa dei dieci comandamenti di Dio e dei precetti della Chiesa, i quali ultimi non sono altro che regolamenti derivati dalle norme del Vangelo, è per ogni individuo una incomparabile scuola di disciplina organica, di rinvigorimento morale e di formazione di carattere. È una scuola che esige molto; ma non oltre le forze. Dio misericordioso, quando ordina come legislatore: « tu devi », dà colla sua grazia la possibilità di eseguire il suo comando. Il lasciare quindi inutilizzate energie morali di così potente efficacia, o sbarrar coscientemente ad esse il cammino nel campo dell'istruzione popolare, è opera da irresponsabili, che tende a produrre deficienza religiosa nel popolo. Il connettere la dottrina morale con opinioni umane, soggettive e mutevoli nel tempo, invece di ancorarle nella santa volontà dell'eterno Dio e nei suoi comandamenti, significa spalancare le porte alle forze dissolvitrici. Perciò il pro-

muovere l'abbandono delle eterne direttive di una dottrina morale per la formazione delle coscienze, per la nobilitazione di tutti i campi della vita e di tutti gli ordinamenti, è attentato peccaminoso contro l'avvenire del popolo, i cui tristi frutti amareggeranno le generazioni future.

VIII. - Riconoscimento del diritto naturale.

È una caratteristica nefasta del tempo presente il volere distaccare non solo la dottrina morale, ma anche le fondamenta del diritto e della sua amministrazione dalla vera fede in Dio e dalle norme della rivelazione divina. Il nostro pensiero si rivolge qui a quello che si suole chiamare diritto naturale, che il dito dello stesso Creatore impresse nelle tavole del cuore umano (*Rom.*, 2, 14 e seg.), e che la ragione umana sana e non ottenebrata da peccati e passioni può in esse leggere. Alla luce delle norme di questo diritto naturale, ogni diritto positivo, qualunque sia il legislatore, può essere valutato nel suo contenuto etico e conseguentemente nella legittimità del comando e nella obbligatorietà dell'adempimento. Quelle leggi umane, che sono in contrasto insolubile col diritto naturale, sono affette da vizio originale, non sanabile nè con le costrizioni nè con lo spiegamento di forza esterna. Secondo questo criterio va giudicato il principio: « diritto è ciò che è utile alla nazione ». Certo a questo principio può darsi un senso giusto, se si intende che ciò che è moralmente illecito non può essere mai veramente vantaggioso al popolo. Persino l'antico paganesimo ha riconosciuto che, per essere giusta, questa frase dovrebbe essere capovolta e suonare: « Non vi è mai alcunchè di vantaggioso, se in pari tempo non è moralmente buono, e non perchè è vantaggioso è moralmente buono, ma perchè moralmente buono è anche vantaggioso » (Cicero, *De officiis*, 3, 30). Quel principio, staccato dalla legge etica, significherebbe, per quanto riguarda la vita internazionale, un eterno stato di guerra tra le nazioni; nella vita nazionale poi misconosce, nel confondere interesse e diritto, il fatto fondamentale che l'uomo, in quanto persona, possiede diritti dati da Dio, che devono essere tutelati da ogni attentato della comunità, che avesse per scopo di negarli, di abolirli e di impedirne l'esercizio. Disprezzando questa verità si perde di vista che il vero bene comune, in ultima analisi, viene determinato e conosciuto mediante la natura dell'uomo con il suo armonico equilibrio fra diritto personale e legame sociale, come anche dal fine della società determinato dalla stessa natura umana. La società è voluta dal Creatore come mezzo per il pieno sviluppo delle facoltà individuali e sociali, di cui l'uomo ha da valersi, ora dando ora ricevendo

per il bene suo e quello degli altri. Anche quei valori più universali e più alti che possono essere realizzati non dall'individuo, ma solo dalla società, hanno per volontà del Creatore come ultimo scopo l'uomo e il suo sviluppo e perfezionamento naturale e soprannaturale. Chi si allontana da questo ordine scuote i pilastri, su cui riposa la società, e ne pone in pericolo la tranquillità, la sicurezza e l'esistenza.

Il credente ha un diritto inalienabile di professare la sua fede e di praticarla in quella forma che ad essa conviene. Quelle leggi, che sopprimono o rendono difficile la professione e la pratica di questa fede, sono in contrasto col diritto naturale.

I genitori coscienziosi e consapevoli della loro missione educativa hanno prima di ogni altro il diritto essenziale all'educazione dei figli, loro donati da Dio, secondo lo spirito della vera fede e in accordo con i suoi principii e le sue prescrizioni. Leggi, o altre simili disposizioni, le quali non tengono conto nella questione scolastica della volontà dei genitori o la rendono inefficace colle minaccie o colla violenza, sono in contradizione col diritto naturale e nella loro intima essenza immorali.

La Chiesa, la cui missione è di custodire ed interpretare il diritto naturale, non può fare altro che dichiarare essere effetto di violenza, e quindi prive di ogni valore giuridico, le iscrizioni scolastiche avvenute in un recente passato in un'atmosfera di notoria mancanza di libertà.

IX. – Alla gioventù.

Rappresentanti di Colui che nell'Evangelo disse ad un giovane: « Se vuoi entrare nella vita eterna, osserva i comandamenti » (Matt., 19, 17), Noi indirizziamo una parola particolarmente paterna alla gioventù.

Da mille bocche viene oggi ripetuto al vostro orecchio un Evangelo che non è stato rivelato dal Padre celeste; migliaia di penne scrivono a servizio di una larva di cristianesimo, che non è il Cristianesimo di Cristo. Tipografia e radio vi inondano giornalmente con produzioni di contenuto avverso alla fede e alla Chiesa, e, senza alcun riguardo e rispetto, assaltano ciò che per voi deve essere sacro e santo. Sappiamo che moltissimi tra voi, a causa dell'attaccamento alla fede e alla Chiesa e dell'appartenenza ad associazioni religiose, tutelate dal Concordato, hanno dovuto e devono attraversare periodi tenebrosi di misconoscimento, di sospetto, di vituperio, di accusa di antipatriottismo, di molteplici danni nella loro vita profesisonale e

sociale. E ben sappiamo come molti ignoti soldati di Cristo si trovano nelle vostre file, che con cuore affranto, ma a testa alta, sopportano la loro sorte e trovano conforto solo nel pensiero che soffrono contumelie nel nome di Gesù (*Atti Ap.*, 5, 41).

Ed oggi, che incombono nuovi pericoli e nuove tensioni, Noi diciamo a questa gioventù: « Se alcuno vi volesse annunziare un Evangelo diverso da quello, che avete ricevuto », sulle ginocchia di una pia madre, dalle labbra di un padre credente, dall'insegnamento di un educatore fedele a Dio e alla sua Chiesa, « costui sia anatema » (*Gal.*, 1, 9). Se lo Stato organizza la gioventù in associazione nazionale obbligatoria per tutti, allora, salvi sempre i diritti delle associazioni religiose, i giovani hanno il diritto ovvio e inalienabile, e con essi i genitori responsabili di loro dinanzi a Dio, di esigere che questa associazione sia mondata da ogni tendenza ostile alla fede cristiana e alla Chiesa, tendenza che sino al recentissimo passato, anzi anche presentemente, stringe i genitori credenti in un insolubile conflitto di coscienza, poichè essi non possono dare allo Stato, ciò che viene loro richiesto in nome dello Stato, senza togliere a Dio ciò che appartiene a Dio.

Nessuno pensa di porre alla gioventù tedesca pietre di inciampo sul cammino, che dovrebbe condurre all'attuazione di una vera unità nazionale e fomentare un nobile amore per la libertà e una incrollabile devozione alla patria. Quello contro cui Noi Ci opponiamo e Ci dobbiamo opporre è il contrasto voluto e sistematicamente inasprito, mediante il quale si separano queste finalità educative da quelle religiose. Perciò Noi diciamo a questa gioventù: cantate i vostri inni di libertà, ma non dimenticate che la vera libertà è la libertà di figli di Dio. Non permettete che la nobiltà di questa insostituibile libertà scompaia nei ceppi servili del peccato e della concupiscenza. A chi canta l'inno della fedeltà alla patria terrena non è lecito divenire transfuga e traditore con l'infedeltà al suo Dio, alla sua Chiesa e alla sua patria eterna. Vi parlano molto di grandezza eroica, contrapponendola volutamente e falsamente all'umiltà e alla pazienza evangelica, ma perchè vi nascondono che si dà anche un eroismo nella lotta morale? e che la conservazione della purezza battesimale rappresenta un'azione eroica, che dovrebbe essere apprezzata meritevolmente nel campo sia religioso sia naturale? Vi parlano delle fragilità umane nella storia della Chiesa, ma perchè vi nascondono le grandi gesta, che l'accompagnarono attraverso i secoli, i santi che essa ha prodotto, il vantaggio che provenne alla cultura occidentale dall'unione vitale tra questa Chiesa e il vostro popolo? Vi parlano molto di esercizi sportivi, i quali, usati secondo

una ben intesa misura, danno una gagliardia fisica, che è un beneficio per la gioventù. Ma ad essi viene assegnata oggi spesso un'estensione che non tiene conto nè della formazione integrale e armonica del corpo e dello spirito, nè della conveniente cura della vita di famiglia, nè del comandamento di santificare il giorno del Signore. Con un'indifferenza, che confina col disprezzo, si toglie al giorno del Signore il suo carattere sacro e raccolto, che corrisponde alla migliore tradizione tedesca. Attendiamo fiduciosi dai giovani tedeschi cattolici che essi nel difficile ambiente delle organizzazioni obbligatorie dello Stato rivendichino esplicitamente il loro diritto a santificare cristianamente il giorno del Signore, che la cura di irrobustire il corpo non faccia loro dimenticare la loro anima immortale, che non si lascino sopraffare dal male e cerchino piuttosto di vincere il male col bene (*Rom.*, 12, 21), che quale loro altissima e nobilissima mèta ritengano quella di conquistare la corona della vittoria nello stadio della vita eterna (*I Cor.*, 9, 24 e seg.).

X. – Ai Sacerdoti e ai Religiosi.

Una parola di particolare riconoscimento, di incoraggiamento, di esortazione rivolgiamo ai Sacerdoti della Germania, ai quali, in sottomissione ai loro Vescovi, spetta il compito, in tempi difficili e circostanze dure, di mostrare al gregge di Cristo i retti sentieri con la dottrina e con l'esempio, con la dedizione quotidiana, con la pazienza apostolica. Non vi stancate, figli diletti e partecipi dei divini misteri, di seguire l'eterno sommo sacerdote Gesù Cristo nel suo amore e nel suo ufficio di buon samaritano. Camminate ognora in condotta immacolata davanti a Dio, in incessante disciplinatezza e perfezionamento, in amore misericordioso verso quanti sono a voi affidati, specialmente i pericolanti, i deboli e i vacillanti. Siate guida ai fedeli, appoggio ai titubanti, maestri ai dubbiosi, consolatori degli afflitti, disinteressati soccorritori e consiglieri per tutti. Le prove e le sofferenze, per cui il vostro popolo è passato nel periodo del dopo guerra, non sono trascorse senza lasciar traccie nella sua anima. Vi hanno lasciato tensioni e amarezze, che solo lentamente potranno guarirsi ed essere superate nello spirito di un amore disinteressato e operante. Questo amore, che è l'armatura indispensabile dell'apostolo, specialmente nel mondo presente, agitato e sconvolto, Noi lo desideriamo e lo imploriamo per voi da Dio in misura copiosa. L'amore apostolico, se non vi farà dimeticare, vi farà almeno perdonare molte immeritate amarezze, che sul vostro cammino di sacerdoti e di pastori di anime sono più numerose che in qualsiasi altro

tempo. Quest'amore intelligente e misericordioso verso gli erranti e gli stessi oltraggiatori non significa peraltro, nè può per nulla significare, rinunzia a proclamare, a far valere e a difendere coraggiosamente la verità e ad applicarla liberamente alla realtà che vi circonda. Il primo e il più ovvio dono di amore del Sacerdote al mondo è di servire la verità, tutta intera la verità, smascherare e confutare l'errore, qualunque sia la sua forma o il suo travestimento. La rinunzia a ciò sarebbe non solo un tradimento verso Dio e la vostra santa vocazione, ma un delitto nei riguardi del vero benessere del vostro popolo e della vostra patria. A tutti quelli che hanno mantenuto verso i loro Vescovi la fedeltà promessa nell'Ordinazione, a quelli i quali nell'adempimento del loro ufficio pastorale hanno dovuto e devono sopportare dolori e persecuzioni — e alcuni sino ad essere incarcerati e mandati ai campi di concentramento, — vada il ringraziamento e l'encomio del Padre della Cristianità. E il Nostro ringraziamento paterno si estende ugualmente ai Religiosi di ambo i sessi: un ringraziamento congiunto ad una partecipazione intima per il fatto, che, in seguito a misure contro gli Ordini e le Congregazioni religiose, molti sono stati strappati dal campo di una attività benedetta e a loro cara. Se alcuni hanno mancato e si sono mostrati indegni della loro vocazione, i loro falli, condannati anche dalla Chiesa, non diminuiscono i meriti della stragrande maggioranza di essi, che con disinteresse e povertà volontaria si sono sforzati di servire con piena dedizione il loro Dio e il loro popolo. Lo zelo, la fedeltà, lo sforzo di perfezionarsi, l'operosa carità verso il prossimo e la prontezza soccorritrice di quei religiosi, la cui attività si svolge nella cura pastorale, negli ospedali e nella scuola, sono e restano un glorioso contributo al benessere privato e pubblico, a cui un tempo futuro più tranquillo renderà giustizia più che il turbolento presente. Noi abbiamo fiducia che i superiori delle comunità religiose piglieranno argomento dalle difficoltà e prove presenti per implorare dall'Onnipotente nuovo rigoglio e nuova fertilità sul loro duro campo di lavoro, per mezzo di uno zelo raddoppiato, di una vita spirituale approfondita, di una santa serietà conforme alla loro vocazione e di una genuina disciplina regolare.

XI. - Ai fedeli laici.

Davanti ai Nostri occhi sta l'immensa schiera dei Nostri diletti figli e figlie, a cui le sofferenze della Chiesa in Germania e le proprie nulla hanno tolto della loro dedizione alla causa di Dio, nulla del loro tenero affetto verso il Padre della Cristianità, nulla della loro

ubbidienza verso Vescovi e Sacerdoti, nulla della gioiosa prontezza di rimanere anche in futuro, qualunque cosa avvenga, fedeli a ciò che essi hanno creduto e che hanno ricevuto in prezioso retaggio dagli avi. Con cuore commosso inviamo loro il Nostro paterno saluto.

E in primo luogo ai membri delle associazioni cattoliche, che strenuamente e a prezzo di sacrifizi spesso dolorosi si sono mantenuti fedeli a Cristo, e non sono stati mai disposti a cedere quei diritti, che una solenne Convenzione aveva autenticamente garantito alla Chiesa e a loro. Un saluto particolarmente cordiale va anche ai genitori cattolici. I loro diritti e i loro doveri nell'educazione dei figli, da Dio loro donati, stanno al momento presente, nel punto cruciale di una lotta, della quale appena si può immaginarne altra più grave. La Chiesa di Cristo non può cominciare a gemere e a deplorare, solo quando gli altari vengono spogliati e mani sacrileghe mandano in fiamme i santuari. Quando si cerca di profanare il tabernacolo dell'anima del fanciullo, santificata dal battesimo, con un'educazione anticristiana, quando viene strappata da questo vivo tempio di Dio la fiaccola della fede e viene posto in suo luogo la falsa luce di un succedaneo della fede, che non ha più nulla in comune con la fede della croce, allora la profanazione spirituale del tempio è vicina ed è dovere di ogni credente di scindere chiaramente la sua responsabilità da quella della parte contraria e la sua coscienza da qualsiasi peccaminosa collaborazione a tale nefasta distruzione. E quanto più i nemici si sforzano di negare od orpellare i loro tetri disegni, tanto più necessaria è una diffidenza oculata e una vigilanza diffidente, stimolata da un'amara esperienza. La formalistica conservazione di un'istruzione religiosa, e per di più controllata e inceppata da gente incompetente, nell'ambiente di una scuola, la quale in altri rami dell'istruzione lavora sistematicamente e astiosamente contro la stessa religione, non può mai presentare titolo giustificativo al fedele cristiano, perchè liberamente acconsenta a una tal sorta di scuola, deleteria per la religione. Sappiamo, diletti genitori cattolici, che non è il caso di parlare riguardo a voi di un tale consenso e sappiamo che una libera votazione segreta tra voi equivarrebbe ad uno schiacciante plebiscito in favore della scuola confessionale. E perciò non Ci stancheremo neanche nell'avvenire di rinfacciare francamente alle autorità responsabili l'illegalità delle misure violente prese finora, e il dovere di permettere la libera manifestazione della volontà. Intanto non vi dimenticate di ciò: nessuna potestà terrena può sciogliervi dal vincolo di responsabilità voluto da Dio, che unisce voi con i vostri figli. Nessuno di quelli che oggi opprimono il vostro diritto all'educazione e pretendono sostituirsi a

voi nei vostri doveri di educatori, potrà rispondere per voi al Giudice eterno, quando egli vi rivolgerà la domanda: Dove sono coloro che io vi ho dati? Possa ciascuno di voi essere in grado di rispondere: Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dati (Giov., 18, 9).

Venerabili Fratelli! Siamo certi che le parole, che Noi rivolgiamo a voi, e per mezzo vostro ai cattolici del Reich germanico, in quest'ora decisiva troveranno nel cuore e nelle azioni dei Nostri fedeli figliuoli un'eco corrispondente alla sollecitudine amorosa del Padre Comune. Se vi è cosa che Noi imploriamo dal Signore con particolare fervore, essa è che le Nostre parole pervengano anche all'orecchio e al cuore di quelli che hanno già cominciato a lasciarsi prendere dalle lusinghe e dalle minacce dei nemici di Cristo e del suo santo Vangelo, e li facciano riflettere.

Abbiamo pesato ogni parola di questa Enciclica sulla bilancia della verità e insieme dell'amore. Non volevamo con silenzio inopportuno esser colpevoli di non aver chiarita la situazione, nè con rigore eccessivo di aver indurito il cuore di quelli che, essendo sottoposti alla Nostra responsabilità pastorale, non sono meno oggetto del Nostro amore, perchè ora camminano sulle vie dell'errore e si sono allontanati dalla Chiesa. Anche se molti di questi, conformatisi alle abitudini del nuovo ambiente, non hanno se non parole di infedeltà, di ingratitudine, e persino di ingiuria, per la casa paterna abbandonata e per il padre stesso, anche se dimenticano quanto prezioso sia ciò di cui essi hanno fatto getto, verrà il giorno in cui il raccapriccio che essi sentiranno della lontananza da Dio e della loro indigenza spirituale, graverà su questi figli oggi perduti, e il rimpianto nostalgico li ricondurrà a Dio, che allietò la loro giovinezza, e alla Chiesa, la cui mano materna loro insegnò il cammino verso il Padre celeste. L'affrettare quest'ora è l'oggetto delle nostre incessanti preghiere.

Come altre epoche della Chiesa, anche questa sarà preannunziatrice di nuovi progressi e di purificazione interiore, quando la fortezza nella professione della fede e la prontezza nell'affrontare i sacrifici da parte dei fedeli di Cristo saranno abbastanza grandi da contrapporre alla forza materiale degli oppressori della Chiesa la adesione incondizionata alla fede, l'inconcussa speranza, ancorata nell'eterno, la forza travolgente di amore operoso. Il sacro tempo della Quaresima e di Pasqua, che predica raccoglimento e penitenza e fa rivolgere lo sguardo del cristiano più che mai alla croce, ma insieme anche allo splendore del Risorto, sia per tutti e per ciascuno di voi un'occasione che saluterete con gioia e sfrutterete con ardore,

per riempire tutto l'animo dello spirito eroico, paziente e vittorioso che si irradia dalla croce di Cristo. Allora i nemici di Cristo — di ciò siamo sicuri — che vaneggiano sulla scomparsa della Chiesa, riconosceranno che troppo presto hanno giubilato e troppo presto hanno voluto seppellirla. Allora verrà il giorno, in cui invece dei prematuri inni di trionfo dei nemici di Cristo, si eleverà al Cielo dai cuori e dalle labbra dei fedeli il « Te Deum » della liberazione: un « Te Deum» di ringraziamento all'Altissimo, un « Te Deum » di giubilo, perchè il popolo tedesco, anche nei suoi membri erranti, avrà ritrovato il cammino del ritorno alla religione, con una fede purificata dal dolore, piegherà di nuovo il ginocchio dinanzi al Re del tempo e dell'eternità, Gesù Cristo, e si accingerà in lotta contro i rinnegatori e i distruttori dell'occidente cristiano, in armonia con tutti gli uomini ben pensanti delle altre nazioni, a compiere la missione, che gli hanno assegnato i piani dell'Eterno.

Egli, che scruta i cuori e i reni (*Salmo,* 7, 10). Ci è testimonio che Noi non abbiamo aspirazione più intima che quella del ristabilimento di una vera pace tra la Chiesa e lo Stato in Germania. Ma se, senza colpa Nostra, la pace non verrà, la Chiesa di Dio difenderà i suoi diritti e le sue libertà, in nome dell'Onnipotente, il cui braccio anche oggi non si è abbreviato. Pieni di fiducia in Lui « non cessiamo di pregare e di invocare » (*Coloss.,* 1, 9) per voi, figli della Chiesa, affinchè i giorni della tribolazione vengano accorciati, e voi siate trovati fedeli nel dì della prova; e anche ai persecutori e agli oppressori possa il Padre di ogni luce e di ogni misericordia concedere l'ora del ravvedimento per sè e per i molti che insieme con loro hanno errato ed errano.

Con questa implorazione nel cuore e sulle labbra, Noi impartiamo, quale pegno del divino aiuto, quale appoggio nelle vostre decisioni difficili e piene di responsabilità, quale corroboramento nella lotta, quale conforto nel dolore, a Voi Vescovi, pastori del vostro fedele popolo, ai Sacerdoti, ai Religiosi, agli apostoli laici dell'Azione Cattolica e a tutti i vostri diocesani, e non ultimi agli ammalati e ai prigionieri, con amore paterno la Benedizione Apostolica.

Dato in Vaticano nella Domenica di Passione, 14 marzo 1937.

PIO PAPA XI.

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA ITALIANA

Decreti e Note.

I.

Reintegro del supplemento di congrua.

La Direzione Generale del Fondo per il Culto con circolare n. 299, in data 30 novembre 1936-XV, comunica alle LL. EE. i Prefetti del Regno, e per visione, *ai Signori Intendenti di Finanza*:

È stato fatto il quesito: se il Fondo per il Culto provvederà alla reintegrazione degli assegni supplementari di congrua concessi alle diverse categorie del Clero, a decorrere dal 1° gennaio p. v., da quando cioè avrà praticamente effetto la riduzione delle rendite beneficiarie in seguito alla conversione del Consolidato 5 % disposta col decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, convertito nella legge 7 giugno detto anno, n. 995.

Per l'art. 77 del T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari sulla concessione degli accennati assegni, approvato col R. Decreto 20 gennaio 1931, n. 227, le relative liquidazioni possono essere modificate d'ufficio o dietro richiesta dell'investito, se siano accertati aumenti o diminuzioni del reddito netto beneficiario, dipendenti da cause permanenti e di effetto continuativo nell'asse o consistenza patrimoniale del beneficio; e l'art. 42 del relativo regolamento dispone che gli investiti che intendano avvalersi della facoltà loro conferita *debbono farne richiesta* mediante documentata domanda alla Direzione Generale del Fondo per il Culto. E poichè la riduzione che andrà a verificarsi nella Rendita Pubblica dal 1° gennaio p. v. costituisce una variazione permanente d'indole patrimoniale, le LL. EE. sono pregate di render noto alle Rev.me Curie Vescovili (affinché alla loro volta si compiacciano renderne consapevoli gli interessati) che gli investiti potranno richiedere la reintegrazione degli assegni mediante la revisione parziale delle liquidazioni, ai sensi del ricordato art. 77 del T. U. presentando apposita *domanda su carta bollata da L. 6* corredata di un *elenco,* su carta semplice, *dei certificati assoggettati a conversione,* con la indicazione dell'importo della rendita *originaria* e di *quella ridotta.* L'elenco dovrà essere firmato dall'investito e confermato dall'Autorità Ecclesiastica.

Ad evitare poi che tali domande — oltre che procurare un inutile ed eccessivo lavoro all'Amministrazione — si risolvano per alcuni investiti in una delusione e talvolta anche in un danno econo-

mico, è opportuno che le LL. EE. facciano presente alle competenti Curie Vescovili che la Direzione Generale di Fondo per il Culto dovrà necessariamente in tale occasione procedere, alla sua volta, alla revisione *parziale* delle liquidazioni di congrua nel suo interesse; ed avvalersi anche, in casi eccezionali, della facoltà concessale dalla legge per la revisione *totale,* in base al successivo art. 78 del T. U.

Infatti l'Amministrazione dovrà:

1) aumentare del quinto le prestazioni perpetue in danaro, facenti parte della consistenza beneficiaria se fossero comprese nella liquidazione di congrua senza tale aumento (art. 10 legge 11 giugno 1925, n. 98, e art. 8 del Testo Unico);

2) ridurre la spesa per oneri di culto o di legati eventualmente gravante sulla rendita pubblica convertita ed ammessa nella parte passiva della liquidazione in proporzione della rendita stessa (art. 20, comma 3°, Testo Unico);

3) ridurre egualmente il seminaristico, qualora sia stato ammesso in ragione del 5 % sulla rendita netta beneficiaria (art. 21 Testo Unico);

4) eliminare la tassa di manomorta non più dovuta dagli investiti congruati, per la legge 30 dicembre 1923, n. 3271, e la quota di annuo concorso venuta a cessare per il Concordato Lateranense, qualora tali spese figurino tuttora nella parte passiva delle vecchie liquidazioni (art. 91 Testo Unico).

Occorre avvertire inoltre:

a) che sarebbe inutile la presentazione della domanda da parte degli investiti, che già riscuotono il supplemento di congrua nel limite massimo stabilito dalla legge, perché tale limite non può essere superato (art. 75 Testo Unico);

b) che per i membri dei Capitoli Cattedrali le domande di reintegrazione devono essere fatte individualmente e che la tassa di manomorta liquidata sulle rendite della *Massa Comune* in base alla aliquota del 6,30 % in vigore al 1° luglio 1920 potrebbe essere ridotta, in sede di revisione a data corrente, all'aliquota di L. 0,90 % perché in questa misura è ora dovuta dai Canonici sebbene congruati, per le considerazioni contenute nella normale n. 270 della Direzione Generale delle Tasse (« Boll. Uff. Demanio », anno 1925, pag. 1554);

c) che qualora, tanto per i Vescovi ed Arcivescovi, quanto per i Canonici, siano stati ammesse nel passivo della liquidazione somme a titolo di concorso nelle spese per predicazione, per ufficiatura e per manutenzione ordinaria della Cattedrale, con riguardo all'ammontare delle rendite nette beneficiarie, in base agli articoli 37 e 51 del T. U., la Direzione Generale del Fondo Culto si riserva — nei casi di mag-

gior rilievo — di proporre al proprio Consiglio di Amministrazione la proporzionale riduzione del *concorso*.

Le LL. EE. si compiaceranno di dare assicurazione all'adempimento di quanto sopra.

p. Il Ministro: BUFFARINI.

II.

Il riscatto dell'imposta immobiliare e l'imposta complementare nel prestito redimibile 5 % (1).

Il Ministero delle Finanze, per dissipare ogni equivoco circa la detraibilità dell'imposta straordinaria immobiliare riscattata negli accertamenti di imposta complementare e per distruggere il timore che il riscatto dell'imposta immobiliare o la sottoscrizione al prestito con danaro proprio possano essere considerati come manifestazioni di capacità contributiva, influenti negli accertamenti deduttivi del tributo personale, ha inviata agli uffici periferici la circolare che qui di seguito si riporta integralmente.

« È stato da più parti segnalato a questo Ministero che molti proprietari d'immobili tenuti alla sottoscrizione al prestito redimibile 5 % si astengono dal chiedere il riscatto in danaro dalla imposta straordinaria immobiliare, a sensi del R. D. 25 gennaio 1937, n. 47, nel timore che, effettuando il riscatto stesso, non possano poi ottenere, in sede di imposta complementare, la detrazione delle annualità di imposta immobiliare riscattata.

« Non vedesi come tale timore possa essere sorto, quando esiste una espressa norma legislativa che garantisce la detraibilità della imposta straordinaria, anche se già riscattata.

« Dispone, infatti, l'art. 44 del R. D. 10 novembre 1936, n. 1933, concernente norme complementari integrative e regolamentari per l'attuazione del R. D. L. 5 ottobre 1936, n. 1743.

« *Articolo 44.* — Negli accertamenti analitici per l'imposta com-

---

(1) Dal 1° gennaio 1937 comincerà ad agire la riduzione delle rendite beneficiarie in seguito alla conversione del consolidato 5% in redimibile 3,50%, disposta dalla legge 7 giugno 1934, n. 995; di tale riduzione molti si accorgeranno solo quando si presenteranno a riscuotere gli interessi maturati col semestre decorso. Comunque poichè tale riduzione costituisce una variazione permanente d'indole patrimoniale, ammette il reintegro previsto dal T. U. della legge sulla concessione dei supplementi di congrua (« Mon. Eccl. », 1931, pag. 82 seg.). Ma occorre muoversi, e con cautela; *vigilantibus iura prosunt non dormientibus*. Si mediti quindi la opportunissima circolare e si consulti l'Ufficio diocesano di amministrazione.

plementare sarà compresa tra le spese deducibili l'imposta straordinaria immobiliare.

« Si considerano come imposta effettivamente pagata, e si detraggono fino alla scadenza dei 25 anni, per i quali avrebbero dovuto corrispondersi, anche le annualità dell'imposta straordinaria in precedenza riscattata.

« Del resto, una siffatta disposizione non costituisce una innovazione del diritto tributario italiano.

« Come è ben noto, anche per l'imposta patrimoniale, ora in via di liquidazione, la legge istitutiva della complementare ammise la detrazione delle annualità di imposta in precedenza riscattata e la detrazione è stata ed è regolarmente eseguita.

« Nessun timore debbono, quindi, nutrire a questo riguardo i contribuenti interessati e gli uffici svolgeranno ogni possibile opera per dissipare la segnalata preoccupazione.

« Sempre a proposito dell'imposta complementare, sono giunte a questo Ministero altre voci diffusesi tra i proprietari di immobili circa errate interpretazioni delle forme di pagamento del prestito e del riscatto dell'imposta immobiliare.

« Secondo tali voci, gli uffici potrebbero vedere nel fatto di chi riscatta l'imposta straordinaria immobiliare o provvede al pagamento del prestito con denaro proprio, anziché ricorrere alle sovvenzioni delle banche, una manifestazione di capacità contributiva, utilizzabile per accertamenti d'imposta complementare col metodo deduttivo.

« Questo Ministero dichiara senz'altro che l'assolvere con mezzi propri gli obblighi tributari inerenti all'operazione autorizzata col R. D. L. 5 ottobre 1936, n. 1743, costituisce esclusivamente una doverosa prova di civismo esplicantesi, in alcuni casi, anche con sacrificio personale dei contribuenti; ma non manifesta sotto alcun aspetto, un elemento indicativo di capacità contributiva.

« Affinché, a questo proposito, non abbiano a verificarsi inconvenienti di sorta, si prescrive tassativamente che in occasione di accertamenti o di rettifiche d'imposta complementare, gli uffici trascurino del tutto le modalità di pagamento delle quote di prestito e gli avvenuti riscatti dell'imposta immobiliare, astenendosi all'uopo, dal prenderne nota negli atti di accertamento d'imposta complementare: l'osservanza di tale disposizione dovrà formare oggetto di particolare attenzione da parte dei sigg. Ispettori nei periodici accessi agli uffici.

« Al riguardo, i contribuenti interessati debbono avere tutte le possibili assicurazioni, in modo da eliminare ogni preoccupazione ».

QUESTIONI CANONICHE

Missa pro populo.

1. I pastori di anime sono tenuti a pregare per il loro gregge. Sono tenuti per *giustizia* i vescovi ed i parroci e quelli che sono considerati come tali, per ragione dell'ufficio, quindi gli Ordinari del luogo, i prefetti e vicari apostolici e i quasi-parroci in luoghi di missioni. Il canone 466 si riferisce ai parroci. Il parroco è tenuto ad applicare la Messa per il suo popolo tutti i giorni festivi (canone cit.) e più precisamente « omnibus dominicis aliisque festis diebus de praecepto, *etiam suppressis* » (can. 339, § 1). Tale obligo sorge dall'ufficio e dallo stipendio ad esso annesso; quindi da giustizia legale e commutativa verso la parrocchia, quasi per tacito contratto. Per lo stesso titolo quindi l'obligo tiene il vicario del capitolo (can. 471, § 1), il vicario economo (can. 473), il vicario sostituto del parroco assente, se tale convenzione intercorse col parroco ai sensi dei canoni 466, § 5 e 474; non tiene invece né il vicario aiutante (can. 475, § 2) né i vicari cooperatori (476). Sarebbe particolarmente interessante passare in rassegna le fonti indicate dal C. J. C. sotto questo importantissimo canone; ma ci porterebbe troppo in lungo. Come pure sarebbe interessante fare il raffronto tra la medesima o analoga obligazione che incombe *a*) sul vescovo dopo preso possesso della sua diocesi (can. 339, § 1); *b*) sull'amministratore apostolico permanente (can. 315, § 1); *c*) sul vicario e sul prefetto apostolico (can. 306); *d*) sull'abate *nullius* (can. 323, § 1); *e*) sul vicario capitolare (can. 440; sul quasi-parroco nei luoghi di missione (can. 466 e 306); dappoiché non per tutti l'obligo ha la stessa estensione.

2. I giorni festivi in cui vige tale obligo sono innanzi tutto le feste di precetto; le quali ora sono nettamente stabilite dal canone 1347: essi sono *a*) per la Chiesa Universale: tutte le domeniche; le feste del Natale, della Circoncisione, dell'Epifania, dell'Ascensione e del Corpo santissimo del Signore; inoltre due feste della Madonna e cioè l'Immacolata Concezione e l'Assunta; finalmente tre feste di Santi e precisamente di S. Giuseppe, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i Santi. Va tuttavia tenuta presente qualche festa locale, instituita o per voto legittimo o per legge locale (can. 1244, § 2) o per legittima consuetudine.

Vi sono finalmente le feste soppresse, quelle cioè che un tempo furono di precetto e per le quali poi fu abrogato l'obligo di assistere

alla S. Messa e di astenersi dalle opere servili, ma fu mantenuto quello dei pastori di applicare per il popolo. Su tale argomento era sorta attraverso i tempi una certa confusione, onde opportunamente la Commissione per l'interpretazione autentica del C. J. C. il 17 febbraio diceva che le feste soppresse agli effetti della Messa *pro populo* si dovessero desumere dal catalogo di Urbano VIII e la Sacra Congregazione del Concilio opportunamente con decreto del 28 dicembre 1919 precisava l'indice come segue: « Feria II et III post Dominicam Resurrectionis D. N. J. C. et Pentecostes; Inventionis S. Crucis; Purificationis B. M. V.; Annuntiationis B. M. V.; Nativitatis B. M. V.; Dedicationis S. Michaelis Archangeli; Nativitatis S. Joannis Baptistae; SS. Apostolorum Andreae, Jacobi, Joannis, Thomae, Philippi et Jacobi, Bartholomaei, Matthaei, Simonis et Judae, Mathiae; S. Stephani protomartiris; SS. Innocentium; S. Laurenti martiris; S. Silvestri papae; S. Annae Matris B. M. V.; S. Patroni Regni; S. Patroni loci ».

Come si vede non è nell'elenco il Giovedì Santo, il quale, per quanto mi sappia, non fu mai festa di precetto o almeno non era compreso nell'elenco di Urbano VIII.

3. Quanto alla sostanza dell'obligazione va rilevato che per il passato chi avesse cura di anime in più luoghi dovesse per ciascuno applicare altrettante Messe; ma tale onere è stato ragionevolmente tolto dal C. J. C., il quale dispone che in tal caso il parroco soddisfi anche con una sola Messa, pur avendo in cura due parrocchie anche *aeque principaliter* unite, o due parrocchie distinte, una in titolo e l'altra in amministrazione; naturalmente dovrà applicare non *pro populo,* ma *pro populis sibi commissis.* Se per qualsiasi motivo non potesse applicare nei giorni stabiliti, sarà tenuto ad applicare poi, quanto prima, dappoiché i giorni sono fissati non *ad extinguendum* ma *ad urgendum.* E l'Ordinario potrà, per giusta causa, permettere che il parroco trasferisca l'applicazione di una determinata Messa *pro populo* ad altro giorno (can. 466, § 3); donde appare manifesto che il sacerdote non possa rimettere a proprio arbitrio l'adempimento di tale dovere, ma debba ottenerne la licenza dall'Ordinario del luogo; la quale, se non erriamo, si potrà anche ragionevolmente presumere quando urgessero gravi circostanze né si potesse adire l'Ordinario.

4. L'obligo della Messa *pro populo* è personale e reale; quindi il parroco deve, in linea ordinaria, soddisfarlo da sé e nella parrocchia; ma se per motivo ragionevole egli fosse assente, potrà applicarla dove si trova o potrà farsi sostituire da un altro (can. 466, § 4 e 5). C'è chi pensa che nelle feste soppresse l'obligo di applicare nella parrocchia non tenga; ma tale interpretazione non trova fon-

damento nella legge e meno ancora nello spirito della legge; a meno che il parroco non si concepisca come un impiegato o come un puro usufruttuario che sta in parrocchia *sibi suisque* e non *pro hominibus in iis quae sunt ad Deum*. Nei nostri paesi il concorso alla S. Messa nelle feste soppresse, che chiamano feste di devozione, è spesso anche maggiore che nelle feste di precetto, tanto hanno saputo lavorare i nostri maggiori a formare una coscienza cristiana nel popolo; se dunque in quel giorno il popolo è così frequente alla chiesa, non saprei dispensare il pastore dall'obligo per un motivo qualsiasi. La legge non distingue né possiamo distinguere noi. Mi piace concludere col Sebastiani: « Ceterum haec adiuncta personae, loci, diei, non obligant sub gravi, sed grave erit si ea saepe et sine iusta causa neglegantur. Insuper tenetur Missam celebrare quotiescumque populi intersit illam audire, vel oporteat nuptiis benedicere; in iustis funerum, si eleemosyna offeratur; denique pluries in hebdomada, at quoties non constat; sed Ordinarius poterit eos cogere ad celebrandum bis vel ter in hebdomada, si paroecia multitudine abundet, in ea aliae Missae non celebrentur et reditus beneficii non sint tenues. Decebit tamen (etsi de obligatione non constat) parochos *quotidie* celebrare ad altare SS. Sacramenti » (S. R. C., 16 martii 1833).

Dove riconosci il sacerdote esemplare e l'adoratore modello del SS.mo Sacramento.

s. r.

SACRA LITURGIA

La Sacra Congregazione dei Riti.

Nessuno può dubitare che il culto in genere e specialmente il culto publico, cioè liturgico, sia strettamente saldato con la fede, con la morale, e con la disciplina, cioè con la vita giuridica della Chiesa: si comprende quindi come tutta la materia liturgica, riti, ceremonie, libri, atti, luoghi, suppellettile liturgica, tutto formi oggetto proprio ed esclusivo della giurisdizione ecclesiastica, la quale, è notorio, risiede, per divina instituzione, esclusivamente nel Romano Pontefice e nei Vescovi uniti con Lui, sia adunati in concilio per la Chiesa universale, sia singolarmente ciascuno per la sua chiesa.

Di fatto fin dall'inizio i Vescovi posero ogni cura nell'ordinamento e nello sviluppo della vita liturgica, come ci attestano le fonti, a cominciare dai libri del *Nuovo Testamento* giù giù per i secoli aurei della patristica: né da ciò nacque dissonanza o anarchia, in quei

secoli di fede intensamente vissuta, ché anzi, ed è veramente mirabile, la varietà si componeva nella unità fondamentale e sostanziale come a più vivamente affermarla ed a più solennemente celebrarla.

Sbocciarono così e si andarono sempre meglio precisando le liturgie orientali così solenni e così profonde come quella di San Basilio e di San Giovanni Crisostomo; la liturgia romana così misticamente vissuta da San Gregorio il Grande e diffusa poi via via in tutto il mondo come a costituire l'asse centrale di tutto il movimento liturgico; la liturgia di Sant'Ambrogio nella Lombardia e paesi finitimi, la liturgia Mozarabica in alcune zone della Spagna, oggi barbaramente martoriata; la liturgia Gallica nella zona meridionale della Francia, che da Roma sempre, non mai da Mosca, ebbe alimento di vita.

Fu solo più tardi, quando sullo spirito cominciò a pesare e prevalere la materia, che appanna lo sguardo onde non possa vedere il cielo e tarpa le ali, fu solo più tardi, specialmente dal secolo decimo in poi, che si cominciò a sentire il bisogno di prevenire o correggere sbandamenti più o meno gravi nel campo liturgico tenendo saldi i punti di maggiore importanza e la armonica varietà nella unità.

Il Concilio di Trento, che tutto vide e a tutto provvide per salvare la civiltà dal bolscevismo di allora, che si chiamava protestantesimo, ma era ed è la stessa cosa del bolscevismo di oggi, anarchia cioè religiosa e quindi, fatalmente, morale, politica, internazionale; il Concilio di Trento, dicevo, sentì anche questa necessità, di tutelare nella liturgia la unità della Fede e il tesoro della morale cristiana e raccomandò al Sommo Pontefice una cura speciale della riforma e della restaurazione liturgica. San Pio V, il grande e geniale attuatore della rinnovata disciplina tridentina, il difensore impavido della civiltà cristiana, il trionfatore di Lepanto, pose mano anche al riordinamento della liturgia; e fu un gesto di grande energia la constituzione *Quod a nobis* con cui prescrisse che l'*Ordo Romanus* venisse nella Chiesa latina osservato da tutti e dovunque, fatte le poche eccezioni tassativamente definite.

Sisto V, successore degno per tempra ed energia, andò più in là: con la constituzione *Immensa* del 22 gennaio 1588 instituì una Sacra Congregazione di Cardinali col compito di invigilare e regolare tutto ciò che nel senso più ampio toccasse il culto, un vero *Ministero del culto*. Così nacque la Sacra Congregazione dei Riti, la cui amplissima competenza era così tracciata in linee generali dalla costituzione pontificia: « Quinque itidem Cardinales delegimus, quibus haec praecipue cura incumbere debeat, ut veteres ritus sacri ubivis locorum in omnibus Urbis orbisque ecclesiis, etiam in Cappella Nostra Pontificia, in Missis, divinis officiis, Sacramentorum administratione, caeteris-

que ad divinum cultum pertinentibus, a quibusvis personis diligenter observentur; caeremoniae si absoleverint restituantur, si depravatae fuerint reformentur; libros de sacris ritibus et caeremoniis, imprimis *Pontificale, Rituale, Caeremoniale,* prout opus fuerit, reforment et emendent; officia divina de Sanctis Patronis examinent et, Nobis prius consultis, concedant. Diligentem quoque curam adhibeant circa Sanctorum canonisationen festorumque dierum celebritatem... » Tutto quello che spettasse in ogni modo al culto veniva così ad essere competenza della nuova Congregazione, anche le controversie che potessero sorgere in occasione delle sacre funzioni, e quindi anche la precedenza nelle processioni, la quale poi era osservata in ogni altra ceremonia, anche extraliturgica.

Non è nostro compito seguire in tutti i suoi sviluppi, in tutte le sue vicende la storia della Sacra Congregazione dei Riti; basta solo rilevare che per quanto si riferisce ai riti orientali, essi passarono successivamente ad altre congregazioni speciali, fino a quando Pio IX con la sua constituzione *Romani Pontifices* del 6 gennaio 1862 instituiva nella Sacra Congregazione di Propaganda una sezione come Sacra Congregazione di Propaganda Fide per gli affari dei riti orientali, della quale sarà detto altra volta. Per la Chiesa latina dicastero supremo in materia liturgica rimase la Sacra Congregazione dei Riti.

Successivamente Pio X col Motu proprio *Quae in Ecclesiae bonum* del 28 gennaio 1904 affidava a questa Sacra Congregazione la materia delle indulgenze; ma nel riordinamento generale della Curia Romana, fissato con la storica constituzione *Sapienti consilio* del 29 giugno 1908 e messa in applicazione con regolamento e norme analoghi, stralciata la materia delle indulgenze, quella della precedenza e quanto si riferisce alla Cappella Pontificia, la competenza della Sacra Congregazione dei Riti veniva così stabilita: « 1° Haec Sacra Congregatio ius habet videndi et statuendi ea omnia, quae sacros ritus et caeremonias Ecclesiae latinae proxime spectant, non autem quae latius ad sacros ritus referentur; cuiusmodi sunt praecedentiae iura aliaque id genus, de quibus, sive servato iudiciario ordine sive ratione disciplinae, hoc est, uti aiunt, *in linea disciplinari*, disceptetur. 2° Eius proinde est praesertim advigilare ut sacri ritus ac caeremoniae diligenter serventur in Sacro celebrando, in Sacramentis administrandis, in divinis officiis persolvendis, in iis denique omnibus quae Ecclesiae latinae cultum respiciunt; dispensationes opportunas concedere; insignia et honoris privilegia tam personalia et ad tempus, quam localia et perpetua, quae ad sacros ritus vel caeremonias pertineant, elargiri et cavere ne in haec abusus irrepant. 3° Denique ea omnia exsequi debet, quae ad beatificationem et cano-

nizationem Sanctorum vel ad sacras Reliquias quoquo modo referuntur. 4° Huic congregationi adiunguntur Coetus *liturgicus*, Coetus *historico-liturgicus* et Coetus *pro sacro concentu* ».

Passata la materia delle indulgenze al S. Offizio, al quale spettava pure tutto quanto, anche in materia di culto, toccasse direttamente la dommatica o la morale, e trasferito alla S. Congregazione Ceremoniale quanto si riferiva alla Cappella Pontificia, alla precedenza di protocollo e diplomazia, rimessa la precedenza tra religiosi alla Sacra Congregazione dei Religiosi e la precedenza tra altre persone alla Sacra Congregazione del Concilio, o, in via contenziosa, ai competenti tribunali, per la Sacra Congregazione dei Riti la competenza era definita dal significato più preciso di culto, di riti e di liturgia. Le norme speciali di esecuzione della *Sapienti consilio* si esprimono così: « Itaque quum huius proprium et cum aliis non commune sit munus curandi ut, in universa Ecclesia latina, sacri ritus ac caeremoniae diligenter serventur...; idcirco debet: *a*) advigilare liturgicis omne genus libris Ecclesiae latinae, eos inspicere, corrigere aut reprobare, salva Sancti Officii competentia in iis, quae fidei capita seu dogmata respiciunt; *b*) excutere atque adprobare nova officia et calendaria; *c*) dubia de ritibus indicare atque dirimere; *d*) quae in hac re necessaria videantur temperamenta, indulta, facultates concedere, veteri retento catalogo, novis tamen disciplinae normis circumscripto, iis praesertim quae superius allata sunt *num. 10*, de Congregatione Sacramentorum, et *num. 4* et *5* de Congregatione Concilii ».

La stessa competenza è stata finalmente mantenuta dal Codice, che nel canone 253, che riserva alla Sacra Congregazione dei Riti *a*) « ea omnia quae sacros ritus et caeremonias Ecclesiae latinae *proxime* spectant, non autem quae latius ad sacros ritus referuntur », come sarebbe la precedenza; inoltre *b*) « ea omnia... quae ad beatificationen et canonizationem Servorum Dei; vel *c*) ad sacras reliquias quoquo modo referuntur ».

Va appena notato che nella Chiesa latina, di cui parla il canone citato, sono compresi tutti i riti occidentali, p. es., l'ambrosiano, il mozarabico, il gallico; inoltre per i luoghi di missioni della Chiesa latina pensa la Sacra Congregazione di Propaganda Fide, come per gli Orientali la analoga Congregazione. Quanto poi all'oggetto va sottolineato che esso è « videndi et statuendi ea omnia quae sacros ritus et caeremonias... »; ma come il « videndi » non comprende potestà giudiziaria che è riservata ai tribunali, così « statuendi » non comprende il potere legislativo propriamente detto, che è riservato, nella Chiesa, al Romano Pontefice (cfr. il nostro: *De norma juris*), ma solo il potere esecutivo economico o amministrativo, salva, beninteso, da

parte del Sommo Pontefice, una delega o una conferma specifica; quindi di potestà ordinaria non potrebbe la Sacra Congregazione dei Riti instituire nuove rubriche, come bene osserva il Callewaert (*Liturgiae institutiones,* I, 130); mentre può emanare tutti quei provvedimenti e quelle norme giuridiche che rientrano nel vasto campo della applicazione della legge e nelle linee inquadrate dal Motu proprio *Cum iuris canonici codicem,* di Benedetto XV, addì 15 settembre 1917, § II.

Ci troviamo di fronte a delega o a conferma specifica tutte le volte leggiamo « De mandato SS.mi; Cum SS.mus mandaverit; qua de re SS. decretum edi iussit; vigore facultatum sibi specialiter a SS. Domino tributarum »; si aggiunge « facto verbo cum Sanctissimo » tutte le volte che la disposizione o la decisione deroga o si dubita che deroghi ad una legge o ecceda i poteri ordinarii della Sacra Congregazione.

Quanto all'ordinamento, oltre all'ufficio principale costituito dal Cardinale Prefetto con un certo numero di E.mi Cardinali, con S. E. Mons. Segretario e Mons. Sostituto, si hanno tre sezioni, la prima « per le cause di beatificazione e canonizzazione », la seconda « per la sacra liturgia » e la terza « per le cause storiche dei Servi di Dio e l'emendazione dei libri liturgici ».

Del valore normativo dei *decreti* di questo Supremo Dicastero diremo altra volta.

s. r.

REFERENDUM

È stato indetto un referendum *al quale i lettori di questa rivista non possono rimanere estranei. Tema del* referendum *è:* **Lo stato attuale degli studii di morale in Italia.** *La morale va presa nel senso ampio, comprende quindi anche la filosofia morale e tutte le discipline affini senza distinzione di indirizzi o di scuole. A nessuno sfugge la grande importanza dell'argomento e il dovere, per i nostri lettori, di dare il loro oggettivo contributo affinché non prevalgano nel* referendum *correnti contrarie. Domandare schiarimenti a « Rassegna di Morale e Diritto » (via Machiavelli, 50, Roma, 102) la quale ha indetto il* referendum *e pubblicherà le risposte.*

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

Imprimatur: † Aloysius Traglia, Archiep. Caesarien., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi 16